

CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI IN MERITO ALLA GARA PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANTINQUINAMENTO MARINO” CIG 8320109326

BANDO DI GARA

- Sez IV: procedura
IV.2.7) modalità di apertura delle offerte
Data: 19.07.20

Indicata la giornata di domenica, si ritiene ci sia un refuso

R: Trattasi di refuso. Si fa presente che il disciplinare di gara dispone che al paragrafo 16 “La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e nell’ora che saranno tempestivamente comunicati agli operatori economici che avranno partecipato alla presente procedura di gara”. Pertanto la stazione appaltante darà preventiva comunicazione agli operatori economici che avranno presentato domanda di partecipazione al bando secondo le modalità indicate al par. 1.3 del disciplinare di gara.

DISCIPLINARE DI GARA

- Cap. 4 - Requisiti generali
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco.....(c.d. white list) istituito presso la Prefettura.....

Si chiede conferma che in caso di partecipazione come consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, l’iscrizione alla white list dev’essere in carico al solo consorzio o a tutti i consorziati operativi. Si fa rilevare che nello schema di contratto all’art. 11 alla iscrizione (avvenuta o in itinere) alla white list della Prefettura competente per territorio, è prevista come alternativa la comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 88 comma 1 del DLgs 159/2011 che verrà acquisita direttamente dalla stazione appaltante.

R: il DPCM 24/11/2016 (in G.U. 25 del 31/01/2017), per contrastare le infiltrazioni mafiose nel sistema degli appalti pubblici, ha reso obbligatoria l’iscrizione alla white list, istituita presso le Prefetture, delle imprese che stipulano contratti con la pubblica amministrazione. La legge 6 novembre 2012, n. 190, *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*, ha individuato all’art 1, comma 53, i settori a rischio di infiltrazione mafiosa, come di seguito elencati:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporto per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente aver presentato, alla Prefettura territorialmente competente, la domanda alla White list.

La legge n. 161 del 17 ottobre 2017, modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, ha modificato il regime dei controlli antimafia, estendendoli a tutti i consorziati e non più soltanto a quelli che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento, oppure inferiore al 10 per cento ma che abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per

cento oppure, infine, ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
Pertanto la stazione appaltante ritiene che l'iscrizione alla White list debba essere richiesta da tutti i consorziati.

- Cap. 13 – Contenuto della busta B – Offerta tecnica
Primo Punto: Viene richiesto di includere nella Busta con l'Offerta Tecnica le Schede Tecniche delle unità navali "*compilate sulla base del fac-simile allegato al capitolato tecnico*".
Il Fac-Simile non è presente nella documentazione di gara resa disponibile sul sito Minambiente.
R: Trattasi di refuso. Non sono stati pubblicati allegati al Disciplinare di gara.

CAPITOLATO TECNICO

- Gestione dei rifiuti marini galleggianti "Marine Litter".
Pg. 9)
Copia delle analisi merceologiche effettuate sui rifiuti.....di rifiuto raccolto
Si ritiene che si faccia riferimento alle analisi per la caratterizzazione del rifiuto ed attribuzione del codice CER, propedeutiche alla gestione del rifiuto; si prega confermare.
R: Per analisi merceologiche si intendono le analisi che permettono di ottenere dati con un livello di dettaglio elevato, in base al quale vengono considerate non solo le percentuali delle principali categorie merceologiche (carta, plastica, ecc.), ma anche, nell'ambito di ognuna di queste, la tipologia del materiale o del prodotto di origine e la relativa funzione (es. bottiglie trasparenti in PET per acqua minerale, liquidi alimentari). Tale scelta deriva dall'opportunità di ottenere un buon contenuto informativo per la pianificazione di operazioni di recupero e riutilizzo. Le analisi sono richieste ai fini della corretta gestione del rifiuto in quanto l'attività del servizio richiesto sarà effettuata in assenza di dati specifici ad oggi in mare.
- Modello organizzativo
Pg. 10)
Al riguardo si dovrà prevedere un'area di deposito temporaneo per i rifiuti raccolti....., del Decreto Legislativo 152/2006.
Si fa presente che nei porti la gestione dei rifiuti è demandata in via esclusiva a ditte concessionarie del servizio (solitamente pluriennale) a seguito di aggiudicazione di gare di appalto ad evidenza pubblica. Sulla base del Decreto legislativo 182/2003, i "Piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico" redatti dalle Autorità Portuali o Marittime ed approvati dalle Regioni, individuano anche le eventuali aree di deposito dei rifiuti.
La gestione del rifiuto conferito in banchina potrà essere eseguita in via esclusiva dalle ditte autorizzate e/o concessionarie, e non si potrà provvedere ad organizzare un'area di deposito temporaneo in banchina.
Si ritiene che come "area di deposito temporaneo" da intendersi come "il luogo in cui gli stessi rifiuti sono prodotti", nel caso specifico possa essere considerato il contenitore di capacità non inferiore a 4 mc di cui dovranno essere dotate le unità navali, come specificato nel capitolato tecnico a pg.5; si prega confermare.
R: Come indicato nel capitolato di gara "l'Aggiudicatario può svolgere tale servizio in proprio, se a ciò autorizzato, o avvalendosi in tutto o in parte di imprese esterne, purché munite delle necessarie autorizzazioni di legge; tale fattispecie dovrà essere indicata nell'offerta tecnica economica", pertanto è prevista la possibilità di stipulare accordi con le autorità competenti locali, anche per l'individuazione delle aree di raccolta in porto, spazi idonei interni alla propria circoscrizione per il raggruppamento dei rifiuti galleggianti raccolti. Tali luoghi, ai sensi dell'art. 183 c. 1 p. bb del d.lgs n. 152/2006, sono assunti quali "depositi temporanei" atti al raggruppamento dei rifiuti e al deposito precedente la raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.